

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PARERE PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2022-2024

L'Organo di Revisione Dott.ssa Silvia Contardo

visti:

- § l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- § l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- § l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- § l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";

preso atto

- § che l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- § che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- delle disposizioni legislative della Regione Friuli Venezia Giulia, che trovano applicazione con decorrenza 01.01.2021 (art. 19 L.R. 18/2015 così come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 20 del 6.11.2020) in funzione alle quali gli enti locali sono tenuti ad assicurare:
 - a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;
 - b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;
 - c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;

§ di quanto previsto dalla L.R. 20/2020, in particolare, dalla deliberazione n. 1885 del 20.11.2020 " L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 20/2020 - norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione, determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione definitiva." che ha definito i valori soglia per la verifica da parte degli enti del rispetto di quanto previsto dalla L.R. 20/2020 citata;

§ delle deliberazioni della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1871 del 2.12.2021 e n. 1994 del 23.12.2021 aventi ad oggetto "LR 18/2015. Obblighi di finanza pubblica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento dei valori soglia dell'indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai "contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche",

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Preso atto che

- il Comune di Pasian di Prato rientra nella classe demografica compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti e che il valore soglia applicabile è pari al 27,20%;

Esaminata

- la documentazione inviata riguardante la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022 - 2024 comprensiva degli allegati di seguito elencati:
- l'allegato 1) relativo al rispetto del limite per la sostenibilità delle spese di personale;
- l'allegato 2) specifiche in ordine al piano del fabbisogno del personale 2022-2024;

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale dovrà essere adottato il piano delle azioni positive previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;

preso atto che l'Ente:

§ ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

§ risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammentando

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ESPRIME IL PROPRIO PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di cui in narrativa raccomandando all'Ente il continuo monitoraggio del rispetto dei parametri previsti dalla normativa sul contenimento della spesa di personale.

Pasian di Prato 08.03.2022

Il Revisore unico dei Conti
Dott.ssa Silvia Contardo

